

COLLEGIO DI NAPOLI

composto dai signori:

(NA) CARRIERO	Presidente
(NA) FEDERICO	Membro designato dalla Banca d'Italia
(NA) GATT	Membro designato dalla Banca d'Italia
(NA) SILVESTRI	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(NA) GIGLIO	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore ESTERNI - ANDREA FEDERICO

Seduta del 22/03/2022

FATTO

Con reclamo del 22.07.2021, la ricorrente lamentava il mancato trasferimento dei titoli richiesto a seguito del recesso ad nutum dell'intermediario. Rappresentava altresì di avere presentato esposto alla Banca d'Italia a causa del mancato trasferimento di titoli per un valore di circa 150.000,00 euro, del blocco del conto e dell'impossibilità di comunicare con il servizio clienti della banca. Dopo il mancato accoglimento del reclamo adiva questo arbitro e chiedeva l'accertamento del diritto al trasferimento dei titoli mancanti e della liquidità giacente sul conto; la corresponsione, ex art. 126 septiesdecies, comma 2, t.u.b., di un indennizzo nella misura di quaranta euro maggiorato per ciascun giorno di ritardo di un ulteriore importo commisurato alla disponibilità esistente sul vecchio conto a decorrere dal 13.07.2021; il risarcimento dei danni morali e materiali (consistenti nella doppia spesa di tenuta conto titoli, perdita di valore di alcuni titoli azionari mancato aggiornamento del portafoglio, mancata compensazione delle minusvalenze) quantificati in euro 10.000,00, oltre spese di assistenza difensiva.

L'intermediario depositava controdeduzioni e ribadiva l'attivazione della procedura di trasferimento titoli e chiusura del conto (con contestuale rilascio della certificazione delle minusvalenze), concludendo per il rigetto del ricorso.

DIRITTO

Il ricorrente ha sottoposto al Collegio la questione della responsabilità derivante dal mancato trasferimento dei titoli.

L'intermediario ha riconosciuto di non avere completato il trasferimento dei titoli e della liquidità giacente, ribadendo l'attuale svolgimento della procedura di trasferimento dei titoli residui e della chiusura del conto. Pertanto deve reputarsi pacifico tra le parti che ad oggi la richiesta di trasferimento dei titoli e della liquidità giacente non è stata soddisfatta.

La richiesta della ricorrente è stata formulata in data 30.04.2021. L'intermediario non ha provveduto al trasferimento integrale dei titoli e della liquidità giacente e non si è neanche curato di allegare alcuna idonea ragione giustificativa. La palese violazione degli obblighi di diligenza professionale e di trasparenza conferma la gravità dell'inadempimento dell'intermediario sì che il ricorrente ha diritto all'integrale trasferimento del dossier titoli e della liquidità giacente.

La domanda ex art. 126 septiesdecies, comma 2, t.u.b., di un indennizzo non è fondata. L'art. 126 septiesdecies it. T.u.b. prevede, in caso di mancato rispetto degli obblighi e dei termini per il trasferimento dei servizi di pagamento, l'applicazione di una penale di quaranta euro maggiorata per ogni giorno di ritardo. Tale disposizione è dettata con specifico riferimento al ritardo nel trasferimento di servizi di pagamento e, pertanto, non è suscettibile di applicazione al ritardato trasferimento di un deposito titoli. L'inammissibilità di un'interpretazione estensiva è stata altresì affermata dal Collegio di Coordinamento (decisione n. 26297/2019).

La domanda di risarcimento danni non è suscettibile di accoglimento perché la ricorrente non ha assolto agli oneri probatori in ordine agli asseriti danni.

La richiesta delle spese di assistenza difensiva è fondata. La reiterata violazione degli obblighi di diligenza professionale e di trasparenza ha costretto il ricorrente a ricorrere all'assistenza di un legale. Pertanto, il Collegio reputa equo liquidare euro 500,00 per le spese di assistenza difensiva.

P.Q.M.

In parziale accoglimento del ricorso, il Collegio accerta il diritto del ricorrente al trasferimento dei titoli e di quant'altro richiesto nei sensi di cui in motivazione. Dispone altresì il ristoro delle spese per assistenza difensiva nella misura equitativamente determinata di € 500,00.

Il Collegio dispone inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l'intermediario corrisponda alla Banca d'Italia la somma di € 200,00 quale contributo alle spese della procedura e al ricorrente la somma di € 20,00 quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da
GIUSEPPE LEONARDO CARRIERO